

Comune di Cormòns

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA**
(art. 29, Legge 22 aprile 2002, n. 12)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.06.2003

INDICE

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del Regolamento
2. Tipologia delle attività

CAPO II° DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

3. Definizione
4. Requisiti professionali
5. Requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari dei locali
6. Requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari delle attrezzature e degli apparecchi
7. Autorizzazione comunale
8. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale
9. Trasferimento della titolarità dell'attività
10. Trasferimento della sede dell'attività
11. Cessazione dell'attività
12. Sospensione dell'attività
13. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
14. Vendita di prodotti cosmetici

CAPO III° DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

15. Definizione
16. Requisiti professionali
17. Requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari dei locali
18. Requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari delle attrezzature e degli apparecchi
19. Autorizzazione comunale
20. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale
21. Trasferimento della titolarità dell'attività
22. Trasferimento della sede dell'attività
23. Cessazione dell'attività
24. Sospensione dell'attività
25. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
26. Vendita di prodotti cosmetici

CAPO IV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

27. Attività miste - Condizioni e requisiti
28. Attività di tatuaggio e di piercing
29. Accertamento dei requisiti igienico - sanitari
30. Ricorsi

31. Orari di attività
32. Informazione al pubblico
33. Controlli e sanzioni
34. Entrata in vigore del Regolamento
35. Attività esistenti e norme transitorie

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI
--

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 29 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12 (“Disciplina organica dell’artigianato”), l’esercizio delle attività di “parrucchiere misto” e di “estetista”.
2. Le attività di parrucchiere misto e di estetista sono disciplinate dalla Legge regionale 22 aprile 2002, 12, dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.G.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , e successive modificazioni , e dalle norme del presente regolamento.
3. I titolari delle predette attività sono inoltre soggetti all’osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza igienico – sanitaria e di tutela dei consumatori.

ART. 2
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’

1. Le tipologie di attività disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti :
 - Parrucchiere misto
 - Estetista
 - Attività mista
2. Le predette attività possono essere svolte in forma di impresa individuale o di società.
3. Le imprese che intendano svolgere le predette attività in forma artigiana devono essere iscritte all’Albo Provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) previsto dall’art. 14, 7° comma della L.R. 12/2002 e dal capo IV° del DPGR 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres, per le categorie di servizi indicate al punto VIII° dell’Allegato “A “ del citato DPGR (“ servizi di parrucchiere misto ed attività di estetista”).
4. Le imprese che intendano svolgere le predette attività in forma non artigiana devono essere iscritte al Registro delle imprese, indicando il soggetto in possesso della qualificazione professionale prescritta dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002.
5. Le attività di parrucchiere misto e di estetista possono essere svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Non è ammesso lo svolgimento delle predette attività in forma ambulante o di posteggio.
6. Nel caso in cui tali attività siano svolte in forma promiscua con altre attività di cura e di trattamento del corpo (palestre, fitness farm, circoli privati, case di cura, strutture sanitarie , strutture socio – assistenziali residenziali, caserme, istituti di estetica medica e simili) o da imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici (anche per la promozione dei prodotti), l’esercizio dell’attività è soggetto all’osservanza delle norme indicate all’art. 1 del presente regolamento.

CAPO II° DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

ART. 3
DEFINIZIONE

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti su capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
3. Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella riguardante la lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene (parrucche).

ART. 4
REQUISITI PROFESSIONALI

1. Per l'esercizio dell'attività è prescritto il possesso della qualificazione professionale di "parrucchiere misto" prevista dall'art. 28 della L.R. 12/2002.
2. La qualificazione professionale si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante :
 - a) Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
 - b) Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - c) Il superamento di un esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.
3. I periodi lavorativi di cui al precedente comma devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento e vengono accertati dal Comune.
4. I corsi di formazione professionale di cui al secondo comma sono realizzati nell'ambito dei Piani Regionali di formazione professionale previsti dalla L.R. 76/1982.
5. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività nell'impresa devono essere in possesso della qualifica professionale di parrucchiere misto.

ART. 5
REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI

1. I locali nei quali viene esercitata l'attività devono essere conformi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie.
2. Ferme restando le prescrizioni operative emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di vigilanza sanitaria, i locali devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche :
 - a) Una **superficie minima di almeno mq. 20 (venti)**, con esclusione del vano destinato all'ingresso, ai servizi igienici, al deposito – magazzino e di ogni locale accessorio, con un numero di addetti non superiore a due unità ed **una superficie aggiuntiva di mq. 6 (sei) per ogni posto di lavoro in piu'**.
 - b) Avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a metri 2,40, salve situazioni particolari normate dalla L.R. 44/1985 e successive modificazioni ed integrazioni .
 - c) Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto , potrà essere autorizzata la deroga adottando gli accorgimenti tecnici definiti dall'Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora l'esercizio sia situato al piano terra deve essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell'aria.
 - d) Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa fra i 18° e i 20°C.
 - e) Il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 (due metri), devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;
 - f) Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;
 - g) L'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchi lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;
 - h) Deve essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e di lavamani con rubinetteria non manuale separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;
 - i) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di almeno 2 (due) metri dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi;

- j) I locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - k) Gli impianti tecnologici (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione) e tutte le apparecchiature che utilizzano energia elettrica devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti normative;
 - l) Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - m) In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - n) Eventuali ulteriori o diverse prescrizioni dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competenti;
3. L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti nel presente articolo. L'attività deve essere comunque svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione.

ART. 6
REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO – SANITARI
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI APPARECCHI

1. Le attrezzature e le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:
 - a) Gli asciugamani ed accappatoi devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
 - b) Le attrezzature e le apparecchiature devono essere tenute costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente Azienda per i servizi sanitari;
 - c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
 - d) Le spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - e) I sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona;
 - f) I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative; i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge 11/10/1986 n. 713 e successive modificazioni (tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o

nocive alla salute e devono rispondere ai requisiti delle leggi vigenti . Il cliente deve essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche)

- g) E' vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle (a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
- h) Qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
- i) Durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili di deve evitare che vengano accese fiamme;
- j) Qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- k) Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
- l) Per la prevenzione del rischio di diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue devono essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure devono essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione; per il trattamento di piccole ferite o lesioni sulla cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della salute in applicazioni monouso;
- m) Durante l'attività il personale deve costantemente osservare le piu' scrupolose norme di pulizia e di igiene, ed indossare una sopraveste di colore chiaro in perfetto stato di pulizia;
- n) Tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria , munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione;
- o) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, trattati ed avviati alla raccolta esterna e smaltimento in conformità al regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e alle normative vigenti in materia.
- p) Per l'eventuale servizio a domicilio del cliente, l'esercente dovrà dotarsi di valigetta contenente gli strumenti ed i materiali necessari per il rispetto delle norme e procedure igienico sanitarie sopra elencate.
- q) Eventuali ulteriori o diverse prescrizioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente;

ART. 7 AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 12/2002, l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo accertamento :
 - a) Del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, in relazione alla forma giuridica dell'impresa;
 - b) Del possesso del requisito della qualifica professionale di “parrucchiere misto” prevista dall'art. 28 della L.R. 12/2002 e dall'art. 4 del presente regolamento;
 - c) Dell'inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni (“antimafia”);
 - d) Della disponibilità dei locali nei quali verrà esercitata l'attività;
 - e) Della conformità dei locali alle norme edilizie ed urbanistiche e del presente regolamento;
 - f) Dei requisiti igienico – sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici (a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente).
3. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, fatte salve la cause di sospensione, decadenza e revoca della stessa.
4. Nell'autorizzazione comunale vengono indicati i soggetti in possesso della qualifica professionale prescritta dall'art. 28 della L.R. 12/2002 ed i locali nei quali viene svolta l'attività con l'esito positivo dell'accertamento dei requisiti igienico – sanitari effettuato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
5. Ogni variazione dei dati relativi all'esercizio dell'attività, intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata dal titolare al Comune per le corrispondenti verifiche e per i relativi aggiornamenti

ART. 8

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale va redatta in carta legale, sottoscritta dal titolare o Rappresentante legale dell'impresa. La domanda dovrà contenere :
 - I dati personali per l'identificazione del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, forma giuridica dell'impresa, denominazione sociale, sede legale ed amministrativa, Legale rappresentante, oggetto sociale dell'impresa);
 - L'indicazione del soggetto in possesso della qualifica professionale di “parrucchiere misto” prescritta dall'art. 28 della L.R. 12/2002, specificando le modalità e la data di conseguimento;
 - La dichiarazione riguardante l'inesistenza di cause di divieto di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni (“antimafia”);
 - L'ubicazione ed i dati necessari per l'individuazione dei locali nei quali il richiedente intende svolgere l'attività (destinazione urbanistica d'uso, dati catastali);
 - L'effettiva disponibilità dei locali con l'indicazione del relativo titolo di godimento (proprietà, locazione);

- La conformità dei locali alle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica;
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
 - Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato, con l'indicazione delle superfici e della loro destinazione;
 - Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente la descrizione dei locali e delle attrezzature e la dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti urbanistici ed edilizi, di sicurezza ed igienico – sanitari;
 - Richiesta di sopralluogo dell'Azienda per i servizi sanitari per il conseguimento dell'attestazione di idoneità dei locali e delle attrezzature;
 3. Secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge 241/1990 , la domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi al richiedente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti gli elementi e documenti indicati al comma precedente , il provvedimento di diniego.
 4. In applicazione di quanto previsto dall'art.3 del D.P.R 26 aprile 1992, n.300 e successive modifiche , qualora la domanda non sia regolare o completa , il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione ed integrazione della domanda. Il richiedente, in presenza di cause di forza maggiore e di comprovata necessità, può richiedere il prolungamento del termine assegnato dal Comune per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni.
 5. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 3° per il formarsi del silenzio – assenso decorre dal ricevimento della domanda regolare e completa in tutti i suoi elementi.
 6. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Comune per la regolarizzazione ed integrazione della domanda, il procedimento amministrativo si conclude con l'archiviazione della domanda per rinuncia tacita alla stessa.
 7. Sussistendo le ragioni di pubblico interesse , il Comune può adottare un provvedimento motivato di annullamento dell'assenso illegittimamente formatosi , fatta salva l'assegnazione di un termine per la rimozione delle cause di pericolo per la salute, incolumità ed igiene pubblica e dei vizi di illegittimità riscontrati, ove questa sia possibile.
 8. Il provvedimento finale del procedimento di diniego ed il provvedimento di annullamento del silenzio – assenso illegittimamente formatosi devono essere motivati. Il Comune applica inoltre i principi della partecipazione al procedimento amministrativa e di semplificazione dell'azione amministrativa nelle forme previste dalla L. 241/1990 e successive modifiche e dal regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.
 9. L'inizio dell'attività deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'autorizzazione comunale.
 10. Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 12/2002, le imprese che intendano svolgere l'attività di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo delle Imprese

Artigiane (A.I.A.) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

11. Le imprese che intendano svolgere l'attività di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese certificato entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA'

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 12/2002, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente regolamento.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data del trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salva proroga in caso di comprovata necessità.
3. La denuncia di inizio attività deve essere sottoscritta dal titolare o Rappresentante legale dell'impresa.
Essa dovrà contenere i dati e gli elementi indicati all'art. 8 del presente regolamento, oltre all'indicazione del titolo per il subingresso nell'esercizio dell'attività.
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione :
 - a) nel caso in cui intervengano variazioni nella configurazione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi utilizzati per l'esercizio dell'attività :
 - Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato;
 - Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente la descrizione dei locali e delle attrezzature e la dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti urbanistici ed edilizi, di sicurezza ed igienico – sanitari;
 - Richiesta di sopralluogo dell'Azienda per i servizi sanitari per il conseguimento dell'attestazione della idoneità dei locali e delle attrezzature (qualora vengano apportate variazioni nella configurazione)
 - b) nel caso in cui non vengano apportate variazioni nella configurazione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi utilizzati per l'esercizio dell'attività e la relativa documentazione risulti già agli atti del Comune e dell'Azienda per i Servizi Sanitari:
 - Richiesta all'Azienda per i servizi sanitari per la voltura a proprio nome dell'attestazione sanitaria di idoneità dei locali e delle attrezzature (con l'espressa dichiarazione riguardante la non esecuzione di variazioni).
4. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. 241/90, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della denuncia (regolare e completa di tutti gli elementi) verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di

prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro il termine prefissato dal Comune.

5. In applicazione di quanto previsto dall'art.3 del D.P.R 26 aprile 1992, n.300 e successive modifiche , qualora la denuncia non sia regolare o completa , il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione ed integrazione della denuncia. Il denunciante, in presenza di cause di forza maggiore e di comprovata necessità, può richiedere il prolungamento del termine assegnato dal Comune per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 4° per l'esercizio da parte del Comune del controllo sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti per l'attività decorre dal ricevimento della denuncia regolare e completa in tutti i suoi elementi.
7. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'esercizio dell'impresa può essere assunto dagli aventi diritto indicati nell'art. 13, 9° comma della L.R. 12/2002, per la durata massima ed alle condizioni indicate nella citata norma, avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale prescritta dall'art. 28 della L.R. 12/2002.

ART. 10 TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento della sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
2. Per la presentazione della domanda di trasferimento e per le procedure di rilascio dell'autorizzazione comunale si applicano le disposizioni degli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per cause di forza maggiore, il Comune può autorizzare il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale , previa acquisizione dell'attestazione di idoneità sanitaria dei locali da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.

ART. 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Secondo quanto previsto dall'art. 30. 7° comma della L.R. 12/2002, la cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta all'obbligo di comunicazione al Comune entro il termine di 90 giorni .

ART. 12 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto può essere sospesa per le seguenti motivazioni:
 - Gravi motivi familiari
 - Lutti familiari;

- Malattia ed infortunio;
 - Decesso del titolare;
 - Trasferimento della titolarità agli eredi per causa di morte;
 - Esecuzione di lavori per il rinnovo dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi professionali;
 - Ferie (secondo il calendario annuale definito con le Associazioni economiche di categoria);
 - Trasferimento della sede;
 - Trasferimento della titolarità per cessione dell'azienda;
2. Fatte salve le cause di forza maggiore e di comprovata necessità, il periodo di sospensione dell'attività non può essere di durata superiore a 120 giorni.
 3. Il titolare dell'attività deve preventivamente darne comunicazione scritta al Comune, indicando la durata ed il motivo della sospensione, provvedendo inoltre a dare adeguata informazione al pubblico.
 4. Qualora il periodo di sospensione dell'attività sia superiore ai 30 giorni, la sospensione deve essere autorizzata dal Comune.

ART. 13

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge o del presente regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. Viene dichiarata la decadenza dell'autorizzazione comunale nei seguenti casi :
 - Ai sensi dell'art. 30, 6° comma della L.R. 12/2002, qualora, nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante non presenti al Comune la denuncia preventiva di inizio dell'attività entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda o, in caso di morte, dalla data di acquisizione del titolo;
 - Mancato inizio dell'esercizio dell'attività entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'autorizzazione comunale, fatta salva la possibilità di autorizzazione alla proroga del predetto periodo per cause di forza maggiore e di comprovata necessità;
 - Protrarsi, oltre il periodo massimo previsto dall'art. 12 del presente regolamento, della sospensione dell'attività, fatta salva la possibilità di autorizzazione alla proroga del predetto periodo per cause di forza maggiore e di comprovata necessità.

ART. 14

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività medesima, non si applica la disciplina prevista dalle normative vigenti in materia di commercio.

CAPO III° DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ART. 15
DEFINIZIONE

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato " A " della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
4. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. sono escluse dall'attività di estetista l'attività di " tatuaggio e di piercing".
5. Rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista l'attività di disegno epidermico di cui all'art. 13, 2° comma del D.P.G.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.
6. Non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista l'attività di applicazione e di decorazione di unghie artificiali di cui all'art. 13, 3° comma del D.P.G.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.
7. Non rientrano nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista le prestazioni ed i trattamenti riconducibili alla medicina alternativa di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

ART. 16
REQUISITI PROFESSIONALI

1. Per l'esercizio dell'attività di estetista è prescritto il possesso della qualificazione professionale di "estetista" prevista dall'art. 26 della L.R. 12/2002. e dal DPGR 7 febbraio 2003, n. 025 /Pres, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17
REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI

1. I locali nei quali viene esercitata l'attività di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Ferme restando le prescrizioni operative emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di vigilanza sanitaria, i locali devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche :

- a) Una **superficie minima di almeno mq. 20 (venti)**, con esclusione del vano destinato all'ingresso, ai servizi igienici, al deposito – magazzino e di ogni locale accessorio, con un numero di addetti non superiore a due unità ed una **superficie aggiuntiva di mq. 4 (quattro) per ogni posto di lavoro in piu'**.
- b) **I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore devono avere una superficie di almeno 4 mq.**
- c) Avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a metri 2,40, salve situazioni particolari normate dalla L.R. 44/1985 e successive modificazioni ed integrazioni
- d) Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto , potrà essere autorizzata la deroga adottando gli accorgimenti tecnici definiti dall'Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora l'esercizio sia situato al piano terra deve essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso di attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.), in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell'aria.
- e) Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa fra i 18° e i 20°C.
- f) Il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 (due metri), devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;
- g) Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;
- h) L'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchi lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;
- i) Deve essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e di lavamani con rubinetteria non manuale separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;
- j) I locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

- k) Gli impianti tecnologici (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione) e tutte le apparecchiature che utilizzano energia elettrica devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti normative;
 - l) Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - m) In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - n) Eventuali ulteriori o diverse prescrizioni dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente .
3. L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti nel presente articolo. L'attività deve essere comunque svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione.

ART. 18
REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO – SANITARI
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI APPARECCHI

1. Le attrezzature e le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:
 - a) Gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
 - b) Le attrezzature e le apparecchiature devono essere tenute costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere disinfettati o sterilizzati con strumentati e procedure ritenute idonee dalla competente Azienda per i servizi sanitari;
 - c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
 - d) Eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - e) Gli eventuali sedili devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona;
 - f) I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative; i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge 11/10/1986 n. 713 e successive modificazioni (tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere ai requisiti delle leggi vigenti . Il cliente deve essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare sostanze allergiche)

- g) E' vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle (a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
- h) Qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
- i) Durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
- j) Qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- k) Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
- l) Per la prevenzione del rischio di diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue devono essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure devono essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione; per il trattamento di piccole ferite o lesioni sulla cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della salute in applicazioni monouso;
- m) Durante l'attività il personale deve costantemente osservare le piu' scrupolose norme di pulizia e di igiene, ed indossare una sopraveste di colore chiaro in perfetto stato di pulizia;
- n) Tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione;
- o) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, trattati ed avviati alla raccolta esterno e smaltimento in conformità al regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e alle normative vigenti in materia.
- p) Per l'eventuale servizio a domicilio del cliente, l'esercente dovrà dotarsi di valigetta contenente gli strumenti ed i materiali necessari per il rispetto delle norme e procedure igienico sanitarie sopra elencate.
- q) Dovranno inoltre essere osservate le eventuali ulteriori o diverse prescrizioni dell'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente.

ART. 19 AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 12/2002, l'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo accertamento :
 - Del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, in relazione alla forma giuridica dell'impresa;
 - Del possesso del requisito della qualifica professionale di “estetista” prevista dall'art. 26 della L.R. 12/2002 e dall'art. 16 del presente regolamento;
 - Dell'inesistenza di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni (“antimafia”);
 - Della disponibilità dei locali nei quali verrà esercitata l'attività;
 - Della conformità dei locali alle norme edilizie ed urbanistiche e del presente regolamento;
 - Dei requisiti igienico – sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici (a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente).
3. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, fatte salve la cause di sospensione, decadenza e revoca della stessa.
4. Nell'autorizzazione comunale vengono indicati i soggetti in possesso della qualifica professionale prescritta dall'art. 26 della L.R. 12/2002 ed i locali nei quali viene svolta l'attività con l'esito positivo dell'accertamento dei requisiti igienico – sanitari compito dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
5. Ogni variazione dei dati relativi all'esercizio dell'attività, intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata dal titolare al Comune per le corrispondenti verifiche e per i relativi aggiornamenti

ART. 20

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale va redatta in carta legale, sottoscritta dal titolare o Rappresentante legale dell'impresa. La domanda dovrà contenere :
 - I dati personali per l'identificazione del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, forma giuridica dell'impresa, denominazione sociale, sede legale ed amministrativa, Legale rappresentante, oggetto sociale dell'impresa);
 - L'indicazione del soggetto in possesso della qualifica professionale di “estetista” prescritta dall'art. 26 della L.R. 12/2002, specificando le modalità e la data di conseguimento;
 - La dichiarazione riguardante l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni (“antimafia”);
 - L'ubicazione ed i dati necessari per l'individuazione dei locali nei quali il richiedente intende svolgere l'attività (destinazione urbanistica d'uso, dati catastali);
 - L'effettiva disponibilità dei locali con l'indicazione del relativo titolo di godimento (proprietà, locazione);

- La conformità dei locali alle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica;
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
 - Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato, con l'indicazione delle relative superfici e destinazioni d'uso;
 - Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente la descrizione dei locali e delle attrezzature e la dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti urbanistici ed edilizi, di sicurezza ed igienico – sanitari;
 - Richiesta di sopralluogo dell'Azienda per i servizi sanitari per il conseguimento dell'attestazione di idoneità dei locali e delle attrezzature;
 3. Secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge 241/1990 , la domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi al richiedente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti gli elementi e documenti indicati al comma precedente , il provvedimento di diniego.
 4. In applicazione di quanto previsto dall'art.3 del D.P.R 26 aprile 1992, n.300 e successive modifiche , qualora la domanda non sia regolare o completa , il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione ed integrazione della domanda. Il richiedente, in presenza di cause di forza maggiore e di comprovata necessità, può richiedere il prolungamento del termine assegnato dal Comune per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni.
 5. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 3° per il formarsi del silenzio – assenso decorre dal ricevimento della domanda regolare e completa in tutti i suoi elementi.
 6. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Comune per la regolarizzazione ed integrazione della domanda, il procedimento amministrativo si conclude con l'archiviazione della domanda per rinuncia tacita alla stessa.
 7. Sussistendo le ragioni di pubblico interesse , il Comune può adottare un provvedimento motivato di annullamento dell'assenso illegittimamente formatosi , fatta salva l'assegnazione di un termine per la rimozione delle cause di pericolo per la salute, incolumità ed igiene pubblica e dei vizi di illegittimità riscontrati, ove questa sia possibile.
 8. Il provvedimento finale del procedimento di diniego ed il provvedimento di annullamento del silenzio – assenso illegittimamente formatosi devono essere motivati. Il Comune applica inoltre i principi della partecipazione al procedimento amministrativa e di semplificazione dell'azione amministrativa nelle forme previste dalla L. 241/1990 e successive modifiche e dal regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.
 9. L'inizio dell'attività deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'autorizzazione comunale.
 10. Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 12/2002, le imprese che intendano svolgere l'attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane

(A.I.A.) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

11. Le imprese che intendano svolgere l'attività di estetista in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese certificato entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

ART. 21

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA'

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 12/2002, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente regolamento.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data del trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salva proroga in caso di comprovata necessità.
3. La denuncia di inizio attività deve essere sottoscritta dal titolare o Rappresentante legale dell'impresa.
Essa dovrà contenere i dati e gli elementi indicati all'art. 20 del presente regolamento, oltre all'indicazione del titolo per il subingresso nell'esercizio dell'attività
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione :
 - a) nel caso in cui intervengano variazioni nella configurazione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi utilizzati per l'esercizio dell'attività :
 - Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato;
 - Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente la descrizione dei locali e delle attrezzature e la dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti urbanistici ed edilizi, di sicurezza ed igienico – sanitari;
 - Richiesta di sopralluogo dell'Azienda per i servizi sanitari per il conseguimento dell'attestazione della idoneità dei locali e delle attrezzature (qualora vengano apportate variazioni nella configurazione)
 - b) nel caso in cui non vengano apportate variazioni nella ubicazione e nella configurazione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi utilizzati per l'esercizio dell'attività e la relativa documentazione risulti già agli atti del Comune e dell'Azienda per i Servizi Sanitari:
 - Richiesta all'Azienda per i servizi sanitari per la voltura a proprio nome dell'attestazione sanitaria di idoneità dei locali e delle attrezzature (con l'espressa dichiarazione riguardante la non esecuzione di variazioni).
4. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. 241/90, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della denuncia (regolare e completa di tutti gli elementi) verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti e dispone, se del caso, con

provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro il termine prefissato dal Comune.

5. In applicazione di quanto previsto dall'art.3 del D.P.R 26 aprile 1992, n.300 e successive modifiche , qualora la denuncia non sia regolare o completa , il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione ed integrazione della denuncia. Il denunciante, in presenza di cause di forza maggiore e di comprovata necessità, può richiedere il prolungamento del termine assegnato dal Comune per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 4° per l'esercizio da parte del Comune del controllo sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti per l'attività decorre dal ricevimento della denuncia regolare e completa in tutti i suoi elementi.
7. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'esercizio dell'impresa può essere assunto dagli aventi diritto indicati nell'art. 13, 9° comma della L.R. 12/2002, per la durata massima ed alle condizioni indicate nella citata norma, avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale prescritta dall'art. 26 della L.R. 12/2002.

ART. 22 TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento della sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
2. Per la presentazione della domanda di trasferimento e per le procedure di rilascio dell'autorizzazione comunale si applicano le disposizioni degli artt.19 e 20 del presente regolamento.
3. Per cause di forza maggiore, il Comune può autorizzare il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale , previa acquisizione dell'attestazione di idoneità sanitaria dei locali da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.

ART. 23 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Secondo quanto previsto dall'art. 30. 7° comma della L.R. 12/2002, la cessazione dell'attività di estetista è soggetta all'obbligo di comunicazione al Comune entro il termine di 90 giorni .

ART. 24 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa per le seguenti motivazioni:
 - Gravi motivi familiari;

- Lutti familiari;
 - Malattia ed infortunio;
 - Decesso del titolare;
 - Trasferimento della titolarità agli eredi per causa di morte;
 - Esecuzione di lavori per il rinnovo dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi professionali;
 - Ferie (secondo il calendario annuale definito con le Associazioni economiche di categoria);
 - Trasferimento della sede;
 - Trasferimento della titolarità per cessione dell'azienda;
2. Fatte salve le cause di forza maggiore e di comprovata necessità, il periodo di sospensione dell'attività non può essere di durata superiore a 120 giorni.
 3. Il titolare dell'attività deve preventivamente darne comunicazione scritta al Comune, indicando la durata ed il motivo della sospensione, provvedendo inoltre a dare adeguata informazione al pubblico.
 4. Qualora il periodo di sospensione dell'attività sia superiore ai 30 giorni, la sospensione deve essere autorizzata dal Comune.

ART. 25

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge o del presente regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. Viene dichiarata la decadenza dell'autorizzazione comunale nei seguenti casi :
 - Ai sensi dell'art. 30, 6° comma della L.R. 12/2002, qualora, nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante non presenti al Comune la denuncia preventiva di inizio dell'attività entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda o, in caso di morte, dalla data di acquisizione del titolo;
 - Mancato inizio dell'esercizio dell'attività entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'autorizzazione comunale, fatta salva la possibilità di autorizzazione alla proroga del predetto periodo per cause di forza maggiore e di comprovata necessità;
 - Protrarsi, oltre il periodo massimo previsto dall'art. 12 del presente regolamento, della sospensione dell'attività, fatta salva la possibilità di autorizzazione alla proroga del predetto periodo per cause di forza maggiore e di comprovata necessità.

ART. 26

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. All'imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine di della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici

strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività medesima, non si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

CAPO IV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27
ATTIVITA' MISTE – CONDIZIONI E REQUISITI

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente regolamento comunale.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
4. Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati, rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

ART. 28
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E DI PIERCING

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente.
2. L'esercizio della predetta attività è soggetta alla preventiva comunicazione al Comune.

ART. 29
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI

1. L'accertamento dei requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi nonché delle procedure tecniche per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto e di estetista viene effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente.
2. Ogni modifica sostanziale dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi rispetto alla situazione esistente ed autorizzata deve essere autorizzata dal Comune, sentito il parere dell'Azienda per i servizi sanitari.

ART. 30
RICORSI

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto e di estetista, di annullamento del silenzio – assenso formatosi illegittimamente , di sospensione e di revoca dell'autorizzazione può essere presentato ricorso alla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

ART. 31
ORARI DI ATTIVITA'

1. Gli orari giornalieri di funzionamento ed il calendario delle giornate di chiusura annuale per le festività delle attività disciplinate dal presente regolamento sono stabiliti con ordinanza del Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'orario di attività è ammessa la prosecuzione per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in corso, per il tempo massimo di mezzora.
3. Al fine di consentire una adeguata copertura del servizio nel territorio comunale, il calendario annuale di chiusura per ferie viene definito dagli esercenti di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria e comunicato al Comune.

ART. 32
INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. A tutela del consumatore ed allo scopo di fornire alla clientela adeguata informazione in merito all'attività ed alle prestazioni svolte, il titolare delle attività disciplinate dal presente regolamento deve esporre al pubblico, in modo ben visibile all'interno dell'esercizio:
 - l'autorizzazione comunale che lo abilita all'esercizio dell'attività, con la relativa attestazione sanitaria di idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciata dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;

- le tariffe professionali applicate per ciascuna tipologia di prestazione e di trattamento;
- l'orario di apertura al pubblico (in modo visibile dall'esterno)

ART. 33 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2002, le funzioni in materia di accertamento delle infrazioni e di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto sono svolte dal Comune, mediante il Servizio di Polizia Municipale.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie riguardanti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale, i relativi adempimenti saranno curati dal Servizio Commercio.
2. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto svolto abusivamente in assenza dell'autorizzazione comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 della L.R. 12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle predette sanzioni, il Comune, previa intimazione scritta all'interessato contenente l'invito a cessare l'attività abusiva entro il termine di 10 giorni, dispone la chiusura dell'esercizio con esecuzione forzata a spese dell'interessato in caso di inadempimento.
4. L'esercizio dell'attività in contrasto o in difformità con le norme di legge e con le norme previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione del provvedimento di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.
5. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato penale, sono accertate e punite con le procedure previste dalla Legge. 689/1981 e dalla L.R. 17 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa specifica disciplinante la materia.
6. Ai sensi dell'art. 6, 2° comma della L.R. 12/2002, i proventi delle sanzioni spettano al Comune a titolo di finanziamento per il trasferimento dalla Regione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento diventa esecutivo decorso il periodo di pubblicazione all'Albo Comunale della delibera consiliare di approvazione.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate:
 - le norme del precedente regolamento comunale per la disciplina dell'attività di "parrucchiere misto, barbiere e mestieri affini" approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 125 del 26/6/1995 n. 164 del 10/10/1995, nonché la determinazione della

distanza minima tra gli esercizi stabilita dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 300 del 20/4/1999;

- le norme del precedente regolamento comunale per la disciplina dell'attività di "estetista", approvato con la deliberazione n. 126 del 26/6/1995, nonché la determinazione della distanza minima tra gli esercizi stabilita dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 1223 del 7/11/1995.

ART. 35 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 77 della L.R. 12/2002, le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di "parrucchiere misto".
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.G.R. 7 febbraio 2003, n. 025/Pres., le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 1 e della L.R. 27 maggio 1991, n. 21, si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di "estetista".
3. Le imprese che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, risultano già autorizzate allo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista in base alle norme citate ed alle norme del regolamento comunale di cui al comma 3° dell'art. 34 del presente regolamento, possono continuare l'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico – sanitarie prescritte dall'Azienda per i servizi sanitari ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. I titolari delle predette imprese che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, dovranno adeguare la propria attività alle norme previste dallo stesso entro il termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore, fatta salva la possibilità di richiedere la proroga del termine per un periodo di ulteriori 6 mesi nel caso di forza maggiore o di comprovata necessità.
5. L'accertamento della sussistenza dei requisiti igienico – sanitari verrà svolto a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.
6. Per eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico – sanitarie o per l'esecuzione di lavori di adeguamento conseguenti alle prescrizioni dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune assegnerà all'interessato un termine di 12 mesi per l'adeguamento e per il conseguimento della relativa attestazione di idoneità igienico – sanitaria.

